

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione II
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. nella causa iscritta al n. 97445 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2008

promosso da

XXXXXXXXXX, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato, in Viale Libia 138, presso lo studio della dott.ssa XXXXXXXXX che lo rappresenta e difende giusta procura a margine al ricorso in opposizione

OPPONENTE

Contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco p.t. On. Giovanni Alemanno, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato dott. giusta delega alle liti ex art. 23 Legge 689/81, rilasciata in data 03.06.08 e domiciliato presso la Casa Comunale – Avvocatura Comunale – Via del Tempio di Giove n. 21,

OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa

conclusioni: come da ricorso e verbale di causa

all'udienza del 26.03.2009, visto l'art. 23 L. n° 689/1981, sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, **ha pronunciato** la seguente

SENTENZA

Dando pubblica lettura del dispositivo

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 22.09.2008, XXXXXXXXXXXX ha proposto opposizione avverso il verbale n. 33080353831 del 07.04.2008, notificato in data 23.07.2008 e con il quale l'Agente accertatore del Comune di Roma matr. 24115, nominato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 17, co. 133, della Legge n. 127/97, ha accertato la violazione dell'art. 7/1 del nuovo C.d.S. da parte del conducente dell'autovettura targa DE161VS, risulta di proprietà dell'opponente, perché "circolava nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici", in Roma, Viale Libia fronte civ. 251 dir. Piazza Gondar. Ha dedotto, tra l'altro, il ricorrente la nullità dell'impugnato verbale per omessa contestazione immediata della violazione e comunque per insufficiente motivazione del mancato fermo del veicolo. Ha concluso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del verbale impugnato; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Espletati gli adempimenti di legge, si costituiva il Comune di Roma depositando in Cancelleria in data 27.02.2009 fascicolo con delega e comparsa di risposta nella quale rappresentava di non essere stato messo in grado di contodurre in quanto era stato notificato nei suoi confronti il biglietto di cancelleria ed il decreto di fissazione d'udienza ma non il ricorso introduttivo depositato dal

ricorrente. Chiedeva, pertanto, al giudice di fissare nuova udienza di comparizione, mandando alla Cancelleria per la notifica ad esso Comune dell'avverso ricorso.

All'udienza del 26.03.2009, sulle conclusioni del difensore del ricorrente, rassegnate con espresso riferimento a quelle dell'atto introduttivo del giudizio, il Giudice decideva la causa, dando immediata e pubblica lettura del dispositivo della sentenza.

Va preliminarmente rilevato che risulta agli atti di causa che il decreto di fissazione dell'odierna udienza con allegato il ricorso di XXXXXXXXXXX è stato regolarmente notificato in data 21 ott. 2008 a mani di Annalisa Romani, impiegata del Comune di Roma incaricata alla ricezione degli atti, come da relazione di notificazione (cron. 15.235/2) del dr. Giancarlo Sili, Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma. A fronte dell'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario, che, riguardando un fatto da lui compiuto (" Ho notificato l'atto allegato"), gode di fede privilegiata fino a querela di falso, nessuna contraria valenza può assumere il diverso assunto del Comune di Roma di non aver ricevuto il ricorso del XXXXXXXXXXX.

Tanto premesso, va subito detto che il ricorso è fondato e va accolto.

Va, infatti, rilevata l'insufficienza della motivazione adottata in verbale per giustificare l'omessa contestazione immediata – "per non intralciare il servizio pubblico di trasporto" – atteso che essa si risolve in una formula di stile che non spiega concretamente i motivi per i quali non sia stato possibile intimare l'arresto del veicolo, non avendo l'Agente accertatore addotto, al riguardo, circostanze specifiche (quali traffico intenso di mezzi pubblici con sopravvenienza di un autobus o l'allontanamento repentino del veicolo o la mancata ottemperanza del suo conducente all'ordine di arresto) che avrebbero potuto comportare il dedotto intralcio o comunque giustificare l'omessa contestazione immediata.

L'accoglimento del suesposto motivo di ricorso, di natura principale ed assorbente, esime questo Giudice dall'esame degli altri.

In definitiva il ricorso va accolto, con consequenziale annullamento del verbale di accertamento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Roma, Sez. II, definitivamente pronunciato nella controversia in epigrafe, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento impugnato;
- condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 180,00, oltre accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Così deciso in Roma, il 26.03.2009

Il Giudice di Pace

Giudice di Pace di Roma Sez. II 06 settembre 2010 n. 72186